

N. R.G. 1742/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;

Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente

Dott. Sergio Casarella Giudice

Dott.ssa Gabriella Pompetti Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 1742/2018, trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2020, scaduti (in data 01/02/2021) i termini di cui agli artt. 190-281 *quinquies* c.p.c., e promossa da:

OMISSIS (P.IVA OMISSIS), con sede legale a Roma, OMISSIS , in persona del suo curatore Dott.ssa OMISSIS , (C.F. OMISSIS -P.IVA OMISSIS) con studio in Pesaro al OMISSIS , giusta autorizzazione del G.D. del OMISSIS , rappresentato e difeso, dall' OMISSIS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro, OMISSIS , giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data OMISSIS e autorizzazione del G.D. del OMISSIS ;

-attore-



CONTRO

OMISSIS (C.F. OMISSIS) e OMISSIS (C.F. OMISSIS), entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. OMISSIS ed elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avv. OMISSIS , in Rimini, OMISSIS , giuste procure allegate alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data OMISSIS ;

-convenuti-

CONTRO

OMISSIS (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall' Avv. OMISSIS ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avv. OMISSIS , in Rimini, OMISSIS , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data OMISSIS ;

-convenuto-

CONTRO

OMISSIS (C.F. OMISSIS), e OMISSIS (C.F. OMISSIS), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS , del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito a OMISSIS , giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data OMISSIS ;

-convenuti-

OGGETTO: "Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. e art. 2043 c.c. nei confronti di amministratori anche di fatto di s.r.l."

CONCLUSIONI

Alla udienza del 12/11/2020 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/03/2018 la Curatela del Fallimento della società OMISSIS (dichiarato dal Tribunale di Pesaro con sentenza n. OMISSIS) conveniva in giudizio – nella loro veste di amministratori anche di fatto della predetta società- i sig.ri OMISSIS , OMISSIS



OMISSIS , OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *“Voglia l'ecc.mo Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 L.F., per le causali tutte esposte in narrativa, i signori

OMISSIS

, in solito fra loro, nella loro qualità di amministratori di diritto e di fatto della società OMISSIS , oggi fallita, responsabili ex art. 1218 c.c., art. 2043 c.c. e 2740 c.c. nonché artt. 2497, 2394, 2395, 2396 c.c. e seguenti, degli atti di mala gestione, della violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, degli atti di distrazione del patrimonio sociale, dell'omessa ed irregolare tenuta della contabilità sociale e di ogni altra violazione descritta in premessa, con ogni consequenziale pronuncia e, per l'effetto, condannare gli stessi in solido tra loro alla restituzione, anche come risarcimento del danno di quanto indebitamente percepito :

1) I Sigg.ri OMISSIS , nella sua qualità di amministratore di fatto della OMISSIS ed il signor OMISSIS , nella sua qualità di direttore generale, della società fallita per quanto in narrativa esposto al punto A –B-C-D, per la sottrazione di denaro sociale e spese ingiustificate per la somma totale di € 235.551,29 così suddivisi : € 80.983,20, per fatture di acquisto e relativi pagamenti per materiale edile distratti alla società per interessi personali; € 14.007,20 per spese ingiustificate effettuate mediante carta di credito della società fallita n.4864700145971281; € 41.221,52 per spese e prelevamenti ingiustificati sul conto corrente societario presso la Cassa di Risparmio di San Milano spa, iban OMISSIS ; € 99.300,00 per spese e prelevamenti ingiustificati effettuati sul conto corrente presso la BCC di Pergola, codice iban OMISSIS , oltre alla rivalutazione monetaria fino alla data attuale e interessi da computarsi sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, o alla maggior o minor somma che parrà di giustizia, anche a seguito di consulenza tecnica, anche con valutazione equitativa dall'ecc.mo Tribunale Adito;

2) OMISSIS , in qualità di amministratore della OMISSIS , OMISSIS , nella loro qualità di amministratori di fatto e di diritto della OMISSIS , OMISSIS per aver dolosamente sottratto denaro alla OMISSIS in favore di altre società riconducibili ai medesimi soggetti per € 423.474,82, come meglio descritto al punto E oltre alla rivalutazione monetaria fino alla data attuale e interessi da computarsi sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, o alla maggior o minor somma che parrà di giustizia, anche a seguito di consulenza tecnica, anche con valutazione equitativa dall'ecc.mo Tribunale Adito” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione alle pagg. 28 e ss, confermate con la



memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c e riportate nel foglio di P.C. depositato in data 11/11/2020 ed espressamente richiamato alla udienza del 12/11/2020).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/07/2018 si costituiva in giudizio la convenuta OMISSIS la quale, in via preliminare, eccepiva:

- la inammissibilità/improponibilità della domanda alla luce della clausola arbitrale inserita all'art. 28 dello Statuto della OMISSIS applicabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto;
- la inammissibilità /improcedibilità della domanda attorea per difetto del potere del Curatore di procedere alla nomina del procuratore *ad litem* designato in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Giudice Delegato;
- la inammissibilità e/o improcedibilità delle domande risarcitorie intraprese nei confronti della sig.ra OMISSIS per difetto di valida autorizzazione da parte del Giudice Delegato, ovvero, subordinatamente, quantomeno con riferimento alle voci "a", "b", "c", "d" dell'atto di citazione;
- la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 4, c.c. e dell'art. 164, comma 4, c.c. per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi costituenti l'oggetto della domanda;
- la prescrizione ex art. 2949, comma 2, c.c. dell'azione intrapresa dalla Curatela.

Nel merito rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: *"accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della sig.ra OMISSIS in relazione alle domande risarcitorie della parte attrice; - nel merito: rigettare comunque, per i motivi esposti, la domanda risarcitoria della Curatela siccome infondata in fatto e in diritto; - in via subordinata: ridurre le pretese a quanto di ragione previa determinazione delle quote di responsabilità imputabili ai singoli convenuti e con compensazione del credito di Euro 10.764,71 vantato dalla sig.ra OMISSIS nei confronti della Curatela ex art. 56 L.F. In ogni caso, vinte le spese del giudizio"* (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 31 della comparsa di costituzione e risposta, non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di P.C.).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/07/2018 si costituiva in giudizio il convenuto OMISSIS il quale, in via preliminare, eccepiva:



- la inammissibilità/improponibilità della domanda alla luce della clausola arbitrale inserita all'art. 28 dello Statuto della OMISSIS applicabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto;
- la inammissibilità /improcedibilità della domanda attorea per difetto del potere del Curatore di procedere alla nomina del procuratore *ad litem* designato in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Giudice Delegato;
- il difetto di capacità processuale del Curatore per mancanza di valida autorizzazione da parte del Giudice Delegato in relazione alle domande risarcitorie avanzate nei confronti del sig. OMISSIS ed in particolare in relazione alla domanda risarcitoria relativa ai presunti prelevamenti e pagamenti ingiustificati che avrebbero eseguito i sigg.ri OMISSIS di cui ai punti "a", "b", "c", "d" dell'atto di citazione (pari a complessivi Euro 235.551,29); rispetto a tale domanda inoltre risultava che il Curatore avrebbe chiesto, e sarebbe stato autorizzato, ad intraprendere l'azione solo con riferimento all'importo di Euro 80.983,20 riferibile a pagamenti e prelevamenti relativi al c/c aperto presso la BCC di Pergola (voce "a" della domanda risarcitoria) nei confronti dei sigg.ri Rosichini e Palandrani.
- la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 4, c.c. e dell'art. 164, comma 4, c.c. per assoluta indeterminazione dei fatti e degli elementi costituenti l'oggetto della domanda;
- la prescrizione ex art. 2949, comma 2, c.c. dell'azione intrapresa dalla Curatela.

Nel merito rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: "Nel merito rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: *"accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva del sig. OMISSIS in relazione alle domande risarcitorie della parte attrice; - nel merito: rigettare comunque, per i motivi esposti, la domanda risarcitorie della Curatela siccome infondata in fatto e in diritto; - in via subordinata: ridurre le pretese a quanto di ragione previa determinazione delle quote di responsabilità imputabili ai singoli convenuti e con compensazione del credito di Euro 17.318,09 vantato dal sig. OMISSIS nei confronti della Curatela ex art. 56 L.F. In ogni caso, vinte le spese del giudizio "* "(cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 31 della comparsa di costituzione e risposta, non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di P.C.).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/07/2018 si costituiva in giudizio il convenuto OMISSIS il quale, in via preliminare, eccepiva:



- la inammissibilità/improponibilità della domanda alla luce della clausola arbitrale inserita all'art. 28 dello Statuto della OMISSIS applicabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto;
- la inammissibilità /improcedibilità della domanda attorea per difetto del potere del Curatore di procedere alla nomina del procuratore *ad litem* designato in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Giudice Delegato;
- la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma IV e art. 164 comma IV c.p.c.;
- la prescrizione dell'azione ex. art. 2393 comma 3 c.c., ovvero ex art. 2949, comma 2, c.c in quanto l'atto di citazione era stato notificato dopo cinque anni dalla cessazione della carica di amministratore della OMISSIS avvenuta in data 24.04.2012 mentre l'atto di citazione era stato notificato dalla Curatela in data 08.03.2018;
- la prescrizione dell'azione anche tenuto conto dello specifico addebito mosso a convenuto risalente al 2009 (data di stipula del contratto di locazione);
- la prescrizione dell'azione anche ex art.. 2949, comma 2, c.c. in quanto lo stato di insolvenza della società si era manifestato in epoca antecedente a quella della dichiarazione di fallimento (24.09.2014), risalendo esse agli anni 2011/2012.

Nel merito rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: *“: rigettare comunque, per i motivi esposti, la domanda risarcitorie della Curatela siccome infondata in fatto e in diritto; - in via subordinata: ridurre le pretese a quanto di ragione previa determinazione delle quote di responsabilità imputabili ai singoli convenuti e con compensazione del credito di Euro 5.671,85 vantato dal sig. OMISSIS nei confronti della Curatela ex art. 56 L.F. In ogni caso, vinte le spese del giudizio (“(cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 21 della comparsa di costituzione e risposta, non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di P.C.).*

Con comparsa di costituzione e risposta del 12/07/2018 si costituivano in giudizio i convenuti OMISSIS il quali in via preliminare eccepivano:

- il difetto di legittimazione passiva della OMISSIS che non aveva mai svolto il ruolo di amministratore di fatto della OMISSIS ;
- la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma IV c.p.c..

Quindi la difesa rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa altrui, per i motivi di cui in narrativa:*

PER LA CONVENUTA OMISSIS :



A) *in via preliminare*, accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 comma IV c.p.c. e per l'effetto adottare i provvedimenti di cui all'art. 184 comma V codice di rito; B) *nel merito*: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra OMISSIS ed in ogni caso l'assoluta estraneità della stessa in relazione ai fatti contestati per le ragioni tutte di cui al presente atto e per l'effetto: respingere integralmente le istanze attoree nei confronti della odierna convenuta in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto; condannare la Curatela del Fallimento OMISSIS, in persona del suo curatore Dott.ssa OMISSIS, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nei confronti della sig.ra OMISSIS (onorari, spese, accessori di legge, ecc.);

PER IL CONVENUTO OMISSIS

A) *in via principale e nel merito*, respingere integralmente le istanze attoree in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui al presente atto, e, per l'effetto, condannare la Curatela del Fallimento OMISSIS, in persona del suo curatore Dott.ssa OMISSIS, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio (onorari, spese, accessori di legge, ecc.)" (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 21 della comparsa di costituzione e risposta; le suddette conclusioni sono state modificate con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. nella quale la difesa fa proprie le eccezioni di compromesso e quella di improcedibilità della domanda per difetto del potere del Curatore di procedere alla nomina del procuratore ad litem designato in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Giudice Delegato che erano state avanzate dalla difesa degli altri convenuti; le conclusioni rassegnate nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n.1 c.p.c. sono state poi riportate alla udienza di PC).

Si procedeva, quindi, alla trattazione della causa con la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., come richiesto (cfr. verbale di udienza del 17/09/2018).

Con ordinanza emessa fuori udienza in data 17/06/2019 venivano rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente; la citata ordinanza non è stata mai fatta oggetto di istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. da nessuna delle parti in causa; inoltre nessuna delle parti ha insistito nelle richieste istruttorie alla udienza di Pc.)

Si giungeva così alla udienza del 12/11/2020 ove – fatte precisare le conclusioni- venivano assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (come richiesto) e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio (cfr. verbale di udienza).

Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato in relazione al "*thema disputandum*" vanno, in primo luogo, disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dei convenuti.



In particolare va rigettata, perché infondata, l'eccezione di compromesso sollevata sulla base della clausola arbitrale contenuta all'art. 28 dello Statuto della società fallita OMISSIS .

A tal riguardo è sufficiente richiamare il principio espresso dalla S.C. secondo cui *“in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della legge fall.; tale principio trova infatti giustificazione nel contenuto unitario ed inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare, per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società”* (cfr. anche in motivazione Cass. 2018 n. la quale richiama espressamente Cass., Sez. I, 12/09/2014, n. 19308).

Il suddetto principio vale altresì anche con riferimento all'azione intrapresa ex art. 2043 c.c. dal Curatore (come si dirà meglio infra la curatela ha dedotto in questo giudizio un doppio titolo di legittimazione, perché ha inteso far valere sia la generale azione aquiliana da fatto illecito (art. 185 c.p. e art. 2043 c.c.) sia le specifiche azioni di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 legge fall. in relazione agli art. 2393 e 2394 c.c.; cfr. in particolare conclusioni rassegnate in citazione. Infatti era stata ammessa la costituzione di parte civile della Curatela del Fallimento della società OMISSIS nel processo penale a carico degli odierni convenuti; il Curatore, tuttavia, è rimasto escluso dal procedimento penale in seguito all'ammissione degli imputati al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, perché l'art. 444 comma 2 c.p.p. prevede che in tal caso, «se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda». Ha pertanto proposto nella sede propria l'azione civile sia per i danni cagionati dal reato (art. 185 c.p.) sia facendo valere, a norma dell'art. 146 legge fall., la responsabilità degli amministratori).

Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per mancata autorizzazione del G.D. alla nomina del difensore della Curatela stante il difetto di potere in capo al Curatore.

Come è noto i poteri del Giudice delegato sono disciplinati dalla L. Fall., art. 25 tra i quali è compreso quello di autorizzare per iscritto il curatore a stare in giudizio in qualità di attore o di convenuto, ma non anche di nominare il difensore della procedura (che, il giudice delegato medesimo può, invece, revocare, ed alla cui liquidazione procede su proposta del curatore), la



cui scelta e nomina è sempre demandata al curatore, come si evince dal dettato normativo di cui alla L. Fall., art. 25, comma 1, n. 4 (cfr. anche in motivazione Cass. 2021 n. 5672).

Per cui non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice delegato alla nomina del difensore da parte del Curatore.

L'autorizzazione del giudice delegato riguarda solamente la materia della rappresentanza in giudizio, la *legitimatio ad processum* del curatore, non certamente il conferimento allo stesso del potere di nomina del difensore di fiducia.

Inoltre -nel caso in esame- il Giudice delegato ha -comunque- autorizzato il Curatore alla nomina dell'avv. OMISSIS con decreto del OMISSIS (cfr. doc. n. 16 allegato dalla curatela alla memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; il Giudice delegato ha altresì autorizzato la nomina dell'avv. OMISSIS quale nuovo difensore in sostituzione dell'avv. OMISSIS come allegato alla comparsa depositata il OMISSIS ; cfr. sul punto anche Cass. 2016 n. 17765).

È infondata anche l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti per asserita omessa autorizzazione del Giudice delegato alle azioni risarcitorie così come di fatto poi proposte dalla difesa della Curatela in citazione.

In particolare:

- la convenuta OMISSIS ha eccepito che l'autorizzazione del GD non aveva ad oggetto le azioni risarcitorie poi avanzate nei suoi confronti ovvero, subordinatamente, quantomeno non si riferiva alle voci "a", "b", "c", "d" dell'atto di citazione ;
- Il convenuto OMISSIS ha eccepito la mancanza di valida autorizzazione da parte del Giudice Delegato in relazione alle domande risarcitorie avanzate nei suoi confronti ed in particolare in relazione alla domanda risarcitoria relativa ai presunti prelevamenti e pagamenti ingiustificati che avrebbero eseguito i sigg.ri OMISSIS di cui ai punti "a", "b", "c", "d" dell'atto di citazione (pari a complessivi Euro 235.551,29); rispetto a tale domanda inoltre risultava che il Curatore avrebbe chiesto, e sarebbe stato autorizzato, ad intraprendere l'azione solo con riferimento all'importo di Euro 80.983,20 riferibile a pagamenti e prelevamenti relativi al c/c aperto presso la BCC di Pergola (voce "a" della domanda risarcitoria) nei confronti dei sigg.ri OMISSIS .

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, «l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento ex artt. 25 e 31 L.F., si estende,



senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese e istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce» (cfr. anche in motivazione, Cass. 2020 n. 24651, Cass., 15 gennaio 2016, n. 614; Cass. 1997 n. 4310 nonché tra le altre, le sentenze n. 4558/1979, n. 2672/1983, n. 3453/1986, n. 9035/1995).

Orbene -nel caso in esame- il Curatore ha chiesto -e il Giudice delegato ha autorizzato- l'esercizio delle azioni volte al recupero all'attivo fallimentare delle somme illegittimamente sottratte al patrimonio della OMISSIS .

Tale obiettivo era costituito nella specie dal recupero all'attivo fallimentare di tutte le somme sottratte dagli odierni convenuti al patrimonio della OMISSIS e quindi non solo di quelle già oggetto della sentenza di patteggiamento ma anche tutte le ulteriori somme emergente dalla documentazione in atti (infatti si fa riferimento alle fatture intestate alla OMISSIS ma servite per l'acquisto di beni personali).

Dalla indicazione della somma di E. 80.983,00 non può desumersi - come vorrebbe invece la difesa della convenuta OMISSIS - la volontà del giudice delegato di limitare i poteri del curatore, escludendo il recupero anche degli ulteriori importi emergenti dalla documentazione acquisita (cfr. sul punto la relazione ex art. 33 L.F. depositata in atti sub doc. n. 14 redatta ad integrazione di quella del 04/12/2014 depositata sub doc. n. 14a).

Ugualmente dicasi in relazione alle responsabilità di OMISSIS ben evidenziate nella istanza di autorizzazione del Curatore con l'evidente fine di esercitare nei confronti dello stesso - e più in generale nei confronti di tutti gli odierni convenuti- la più ampia azione risarcitoria (in via solidale) per i fatti posti in essere dai predetti in danno della OMISSIS e già oggetto di sentenza penale di patteggiamento.

Vanno rigettate anche le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sollevate dai convenuti ex art. 164 comma IV c.p.c.

Come è noto la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art.164 comma 4 c.p.c., solo quando manca fra l'altro l'esposizione dei fatti - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 12/11/2003).



Orbene nel caso di specie l'atto di citazione non è affetto da nullità in quanto è possibile individuare – secondo i principi sopra espressi e avuto riguardo alle azioni ivi esercitate dal curatore come sopra precisato- il *petitum e la causa petendi della pretesa attorea* attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo e della documentazione depositata in allegato.

Che l'atto di citazione sia stato correttamente confezionato poi trova oggettiva conferma nel fatto che tutte le difese dei convenuti hanno svolto compiuta difesa in relazione a tutti i fatti sufficientemente allegati dalla Curatela attrice e alle pretese risarcitorie avanzate sulla base di specifiche cause petendi. Dalla nullità dell'atto di citazione per le ragioni in esame va tenuto assolutamente distinto l'onere gravante su parte attrice ex art. 2967 c.c. di specifica allegazione nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema decidendum* e prova dei fatti tempestivamente e specificatamente allegati posti a fondamento delle domande spiegate il cui mancato assolvimento comporta il rigetto nel merito delle relative pretese.

Va altresì respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

A tal riguardo è bene rilevare che nel caso di specie si applica l'art. 2947 comma III c.c. in quanto i fatti posti a fondamento dell'azione risarcitoria avanzata dalla Curatela costituiscono reato (nella specie quello di cui agli artt. 216 e 223 L.F.; cfr. sul punto fra le tante Cass. S.U. del 2017 n. 1641; cfr. anche Cass. 2016 n. 16888 secondo cui: *“In tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito, ai fini dell'applicabilità della più lunga prescrizione eventualmente prevista dalla legge penale, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, prima parte, c.c., deve operarsi un raffronto tra il fatto illecito dedotto in giudizio ed il fatto-reato, escludendo dal raffronto l'interesse protetto, in quanto la norma citata postula la coincidenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del fatto su cui è fondata la pretesa risarcitoria con quelli del reato di cui si invoca la prescrizione più lunga, ma non anche la necessaria coincidenza dell'evento di danno che integra l'illecito civile con l'interesse protetto dalla norma penale”*).

In particolare si osserva che tutti i convenuti hanno patteggiato in relazione a capi di imputazione avente ad oggetto proprio le condotte ivi contestate dalla Curatela e costituenti il reato di cui agli artt. 216-223 L.F. (cfr. per la convenuta OMISSIS la sentenza n. OMISSIS del OMISSIS emessa dal Gup del Tribunale di Pesaro ex art. 444 c.p.p. e depositata dall'attrice sub doc. n. 12 e per gli altri convenuti la sentenza n. OMISSIS emessa sempre dal Gup del Tribunale di Pesaro in data OMISSIS)

D'altronde – come già detto- la curatela della società OMISSIS si era costituita parte civile e a seguito del patteggiamento da parte di tutti gli odierni convenuti ha introdotto il presente giudizio civile.



Il capo di imputazione relativo alla OMISSIS (capo H bis) oggetto della su citata sentenza di patteggiamento recitava: reato di cui agli artt. 110 c.p., art. 216 comma I n. 2, art. 223 comma I L.F., art.

61 comma I n. 2 c.p. perché (in concorso con il OMISSIS), allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, OMISSIS nella qualità di amministratore di fatto dall'anno 2013 della società OMISSIS , con sede a Fano e dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro il OMISSIS , nonché in qualità di amministratore di fatto della società OMISSIS con sede a Recanati prosecuzione della OMISSIS , OMISSIS in qualità di dipendente della società OMISSIS , distraevano somma di denaro dalla fallita utilizzandole per saldare le seguenti fatture relative ad acquisti di merci e prestazioni ad uso personale per un importo di E. 4.500,00 (vengono indicate le relative fatture). Nonché eseguivano i seguenti pagamenti relativi ad acquisti di merci e prestazioni ad uso personale: E. 716,00 in data 19/05/2014 al Comune di Sassoferrato per pratica edilizia scia; E. 1500,00 a OMISSIS per acquisto di mobili.

Per i convenuti OMISSIS vedasi tutti i capi di imputazione (ad eccezione di quelli relativi ai reati tributari) riportati nella sentenza n. OMISSIS del OMISSIS.

Per cui è infondata l'eccezione di prescrizione.

In relazione al merito della controversia è necessario rimettere la causa sul ruolo al fine di esperire CTU sul seguente quesito:

- Provveda il CTU – previo esame di tutta la documentazione versata in atti- a riepilogare i fatti di reato per i quali i convenuti hanno patteggiato in sede penale e relativi agli addebiti mossi dalla Curatela con l'atto di citazione;
- accertati e quantifichi le somme di cui alle fatture depositate dalla curatela sub doc. n. 8 previa indicazione della relativa causale;
- Indichi quelle espressamente intestate alla OMISSIS ;
- Accerti quali delle predette fatture siano o meno riferite al capo di imputazione di cui alla lett. H (OMISSIS) e H bis (OMISSIS e OMISSIS in concorso) delle sentenze di patteggiamento in atti;
- Accerti se la somma di E. 14.007,20 (cfr. doc. n. 9 fasc. att. E pag. 13 atto di citazione) corrisponda o meno a quella indicata al capo di imputazione di cui alla lett. i) sentenza di patteggiamento n. 132 (OMISSIS) e se la stessa trova riscontro nella documentazione in atti;



- Accerti se la somma di E. 41.221,52 (doc. n. 10 fasc. att. Pag. 14 e ss citazione) corrisponda o meno a quella indicata al capo di imputazione di cui alla lett. i) sentenza di patteggiamento n. 132 e se la stessa trova riscontro nella documentazione in atti;
- Accerti se la somma di E. 99.300,00 relativa al c/c Banca di Pergola (doc. n. 11 fasc. att., vedasi pagg. 18 e ss atto di citazione) corrisponde o meno a quella indicata al capo al capo di imputazione di cui alla lett. i) sentenza di patteggiamento n. ^{OMISSIS} e se la stessa trova riscontro (ed eventualmente in che misura) nella documentazione in atti;
- Ricostruisca infine le vicende relative al contratto di locazione stipulato nel 2009 fra la ^{OMISSIS} e la ^{OMISSIS} (tenuto conto anche del capo di imputazione di cui alla lett. K di cui alla sentenza di patteggiamento n. ^{OMISSIS} del ^{OMISSIS});
- Accerti, quindi, sulla base della documentazione versata in atti e tenendo conto delle contrapposte deduzioni delle parti (vedasi in particolare le perizie prodotte dalla Curaela e dai convenuti) se il canone di affitto pattuito nel 2009 era congruo rispetto a quello di mercato; in caso di risposta negativa determini il congruo prezzo di mercato e provveda a quantificare la differenza fra quello pattuito e quello ritenuto congruo dalla data di stipula del contratto alla data del 30/04/2012.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 1742/2018, così decide:

RIGETTA

Tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti per i titoli e per le causali di cui in motivazione;

RIMETTE

La causa sul ruolo per l'espletamento della CTU come da separata ordinanza.

Spese al definitivo

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/05/2021

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Filieppello

Il Giudice rel./est-

Dott.ssa Gabriella Pompetti



Arbitrato in Italia

